

IL TRIBUNALE DI NOVARA

SEZIONE CIVILE e V.G.

in persona del giudice designato dott. Fabrizio FILICE, sciogliendo la riserva di cui sopra, ha pronunciato il seguente

DECRETO

in ordine alla richiesta di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso in data odierna dal Prefetto della Provincia di Novara e del pedissequo ordine di esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emesso dal Questore di Novara sempre in data odierna, nei confronti di

GHEZA FLORIN N. 14.11.1984 in ROMANIA, assistito d'ufficio dall'avv. ANDREA CAVALLARO del Foro di Novara.

Il Tribunale,

letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dall'autorità ricorrente,

vista la richiesta di convalida depositata ai sensi degli artt. 20 e 20 ter del D.Lgs. n. 30/07 modificati dal D.Lgs. 32/08 e di poi dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 convertito con legge 2 agosto 2011, n. 129 e recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari».

rilevato che al sig. GHEZA FLORIN, in atti generalizzato, è stato notificato in data odierna provvedimento prefettizio (con ordine di esecuzione del Questore) di allontanamento dal territorio nazionale mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, fondato: 1) sul fatto che esso GHEZA risulta attinto da alcuni precedenti penali occorsi tra il 2005 e il 2011 (ultimo precedente, non ancora riportato dal Casellario Giudiziale aggiornato ma certificato dall'organo richiedente: Sentenza del Tribunale di Milano delli 14.3.2011 di condanna a mesi otto di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 2 c.p.); 2) sul fatto che il medesimo era già risultato destinatario di analogo provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto di Palermo in data 6.9.2010, cui non aveva dato ottemperanza;

che il rappresentante in udienza dell'organo richiedente ha ribadito la fondatezza del provvedimento in esame sulla scorta di tali argomentazioni, rilevando in particolare, che:

- Il sig. GHEZA è stato scarcerato ieri dalla casa circondariale di Novara;
- La sua posizione penale conta diversi precedenti penali per furto aggravato di cui l'ultimo precedente risale al 14.3.2011 (sentenza del Tribunale di Milano), come riportato in decreto di allontanamento emesso da Prefetto di Novara il in data odierna;
- La sua posizione amministrativa sconta un precedente decreto di allontanamento del Prefetto di Palermo del 6.6.2010 rimasto inottemperato;
- La sua posizione familiare è incerta, essendosi limitato a dire di avere dei parenti a Foggia; non può dimostrare di avere un reddito da fonte lecita;

ritenuto che il provvedimento in esame non possa essere convalidato in quanto:

- La giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, già antecedentemente alla scadenza del termine per il recepimento della c.d. « direttiva rimpatri», e alle vicende legislative che ne sono seguite (culminate nel conio della novella di cui al citato decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 convertito con legge 2 agosto 2011, n. 129 e recante: «Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari»), era attestata sul ritenere che il diritto d'ingresso e di soggiorno del cittadino comunitario e/o del suo familiare potesse essere limitato unicamente per motivi imperativi di pubblica sicurezza (desunti da comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona, ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza);

- Il recepimento, seppur tardivo, della direttiva rimpatri, in punto di rilievo, ha apportato alcune modifiche alla disciplina normativa di cui all'art. 20 d.lgs. 30/07, segnatamente:

o il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o

l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.»;

o al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: («una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»);

- nel caso di specie, la situazione del sig. GHEZA non pare sussumibile sotto alcuno dei parametri sopra riportati: anzi tutto i sei precedenti penali invocati dall'organo richiedente a sostegno della richiesta di convalida attengono, in misura di due, al reato di cui all'art. 14 co 5 ter TU IMM, oggi, come noto, non costituente più reato; in misura di tre ai reati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 2 c.p. e, in misura di uno, al delitto di cui all'art. 648 c.p.: nessuno dei reati in questione dunque appartiene al genus dei reati contro la vita o l'incolumità della persona, né alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69; constando, invece, di reati, per lo più di modesta entità, mono offensivi del bene giuridico patrimonio;

- neppure può esser data per scontata l'appartenenza del sig. GHEZA alle categorie di cui di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575: in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, più volte confermata da questo Tribunale in sede di applicazione di misure di prevenzione, elementi imprescindibili per l'applicazione di misure di prevenzione personali sono rappresentati: a) dalla pericolosità per la sicurezza pubblica, valutata alla stregua di una valutazione globale dell'intera personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita con riguardo all'intera sua condotta; b) dalla persistenza nel tempo di un comportamento illecito e antisociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza; c) dall'attualità della pericolosità sociale: nel senso che deve trattarsi di pericolosità non meramente potenziale bensì concreta, attuale e specifica, e come tale desunta da un particolare comportamento sussistente al momento in cui la misura di prevenzione deve essere applicata.

- la pericolosità sociale del proposto e, soprattutto, la stringente attualità di tale pericolosità non possono essere esclusivamente desunte dal curriculum criminale, per quanto gli ultimi precedenti ivi riportati si riferiscano a epoca recente; e ciò in quanto tra la consumazione di tali occorsi e il periodo attuale si é frapposta una irrefutabile cesura: costituita, giustappunto, dal periodo di carcerazione; con tutto che, a sostegno del provvedimento in scrutinio, l'autorità richiedente non offre alcun elemento sufficientemente analitico, pregnante e individualizzato, da cui desumere aliunde una pericolosità sociale del sig. GHEZA e, soprattutto, una stringente attualità dell'asserito pericolo: a nulla potendo rilevare in tal senso la presunzione, peraltro meramente abduittiva e di ordine puramente economico, che esso non disponga di fonte lecita di guadagno.

P. T. M.

letto l'art. 20 ter D.Lgs. n. 30/07 con successive modifiche,

1) Non convalida il provvedimento meglio indicato in epigrafe;

2) manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Questore di

Novara.

Novara, 28.9.2011

Il giudice designato